



Proroga dei versamenti, le novità dal Decreto Rilancio

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (Art.126)

I versamenti di **metà aprile e metà maggio** relativi ad **Iva, contributi previdenziali/assistenziali e ritenute dei dipendenti e assimilati** che **erano stati sospesi fino al 30 giugno** per i contribuenti con **riduzioni di fatturato** del 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del DL 23/2020 – decreto liquidità) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione, **fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo**, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

I **lavoratori autonomi e agenti senza dipendenti**, con ricavi del periodo di imposta 2019 inferiori a 400.000 euro possono rilasciare al committente apposita dichiarazione per essere pagati, nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020, al lordo della ritenuta d'acconto (articoli 25 e 25-bis DPR 600/1973). La ritenuta sarà versata in autonomia dai lavoratori o agenti, non più entro il 31 luglio, ma entro il **entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione, **fino ad un massimo di quattro rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Entro il 16 settembre 2020 (o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo) è spostato il termine per il versamento, **inizialmente previsto per il 31 maggio** ([ai sensi dell'articolo 61, DL 18/2020](#)) **dell'Iva da versare a metà marzo** e delle ritenute da lavoro dipendente e contributi assistenziali e previdenziali di marzo e aprile per i contribuenti con **ricavi dell'anno precedente inferiori a 2 milioni di euro oppure** per i contribuenti svolgenti **attività specificamente indicate colpite dall'emergenza** (ad esempio imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; federazioni sportive nazionali, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, ...)

Interventi particolari riguardano specificamente le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP (Art. 24)

Non è dovuto il versamento del saldo dell'IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, **fermo restando il versamento dell'acconto** dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della **prima rata dell'acconto dell'IRAP relativa al periodo di imposta successivo** a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del DPR 435/2001 (40%). L'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

La disposizione si applica alle imprese, con un **volume di ricavi non superiore a 250 milioni**, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi mentre è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (Art.144)

I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del DLgs 462/1997, in scadenza nel **periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020** (giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto-legge), **sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020**.

I versamenti delle somme dovute ai sensi degli stessi articoli in scadenza nel periodo compreso **tra il 19 maggio** (entrata in vigore del presente decreto-legge) **e il 31 maggio 2020**, possono essere effettuati **entro il 16 settembre 2020**, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere **effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 con scadenza il 16 di ogni mese**. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Si tratta, **anche per le rateazioni in corso**, delle **somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo** di cui agli **articoli 36-bis** (controlli automatici) **e 36-ter** (controlli formali) **del DPR 600 del 1973, 54-bis del DPR 633 del 1972**, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 (Art.147)

In considerazione della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione in commento intende incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).

A tal fine, **a decorrere dall'anno 2020** è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro il **limite annuo dei crediti compensabili attraverso il richiamato istituto della compensazione**, ovvero rimborsabili in conto fiscale. Il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 388/2000 è **elevato a 1 milione di euro**.

Tabella riepilogo dei versamenti in ultima colonna le novità del decreto rilancio

Obbligazione tributaria	scadenza	Proroga	Decreto Rilancio
Qualsiasi versamento (esempio Iva di febbraio)	16 marzo	16 aprile	-
Soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 2 milioni (Iva, ritenute lavoro dipendente e contributi)	Tra 8/03 e 31/03	31 maggio (o 5 rate mensili)	16 sett (o 4 rate))
Soggetti con attività (ATECO) particolarmente colpite: (ritenute lavoro dipendente e contributi) Ritenute lavoro autonomo e provvigioni di febb Ritenute lavoro autonomo e provvigioni di marzo Iva di febbraio	Tra 2 marzo e 30/04 16 marzo 16 aprile 16 marzo	31 maggio (o 5 rate) 16 aprile (generica) Non prorogata 31 maggio (o 5 rate)	16 sett (o 4 rate) - - 16 sett (o 4 rate)
Soggetti con ricavi 2019 fino a 50 milioni di euro: (ritenute lavoro dipendente e ass e contributi) (ritenute lavoro dipendente e ass e contributi) Ritenute lavoro autonomo e provvigioni di marzo Ritenute lavoro autonomo e provvigioni di aprile Iva di marzo Iva di aprile	16 aprile 16 maggio 16 aprile 16 maggio 16 aprile 16 maggio	30 giugno [^] (o 5 rate) 30 giugno" (o 5 rate) Non prorogata Non prorogata 30 giugno [^] (o 5 rate) 30 giugno" (o 5 rate)	16 sett (o 4 rate) 16 sett (o 4 rate) - - 16 sett (o 4 rate) 16 sett (o 4 rate)
[^] Con riduzione fatturato di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 di almeno il 33% " Con riduzione fatturato di aprile 2020 rispetto a aprile 2019 di almeno il 33%			
Soggetti con ricavi 2019 oltre 50 milioni di euro: (ritenute lavoro dipendente e ass e contributi) (ritenute lavoro dipendente e ass e contributi)	16 aprile 16 maggio 16 aprile	30 giugno [^] (o 5 rate) 30 giugno" (o 5 rate) Non prorogata	16 sett (o 4 rate) 16 sett (o 4 rate) -

Ritenute lavoro autonomo e provvigioni di marzo	16 maggio	Non prorogata	-
Ritenute lavoro autonomo e provvigioni di aprile	16 aprile	30 giugno^ (o 5 rate)	16 sett (o 4 rate)
Iva di marzo	16 maggio	30 giugno" (o 5 rate)	16 sett (o 4 rate)
Iva di aprile			
^ Con riduzione fatturato di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 di almeno il 50%			
" Con riduzione fatturato di aprile 2020 rispetto a aprile 2019 di almeno il 50%			
Adempimenti tributari (diversi dai versamenti e ritenute) ad esempio	Tra 8 marzo e 31 maggio	30 giugno	-
esterometro	30 aprile	30 giugno	-
dichiarazione annuale Iva	30 aprile	30 giugno	-
Lipe 1° trimestre 2020	31 maggio	30 giugno	-
Trasmissione CU 2020	31 marzo	30 aprile	-
Articoli 2, 3 e 3-bis DLgs 462/1997			
Avvisi bonari e rateazioni in scadenza tra			16 settembre (o 4 rate mese)
- 8/03 e 18/05			
- 19/05 e 31/05			

API Torino continuerà naturalmente a fornire altre comunicazioni non appena possibile.

PER SAPERNE DI PIU'

Tutte le informazioni sull'emergenza sono contenute nel sito di API Torino

www.supportoemergenzepmi.org

Per avere gli aggiornamenti su successivi provvedimenti e sulla situazione, è possibile consultare <http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968> continuamente aggiornato da Palazzo Chigi.

API È SEMPRE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Per qualsiasi informazione e/o segnalazione potete sempre rivolgervi ai seguenti riferimenti

Segreteria Area Lavoro (sindacale@apito.it – 011 4513248)

Segreteria Area Tecnica (sertec@apito.it – 011 4513262)

Segreteria Area Economica (credifin@apito.it – 011 4513203)

Torino, 20/05/2020